

Principali modifiche al Regolamento ISVAP 5/2006

Le modifiche al regolamento introdotte dal provvedimento 2720/2009 sono indicate in rosso

Esame “semplificato” per l’iscrizione alla sezione A del RUI per iscritti alle sezioni C ed E

Coloro che risultino iscritti da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del provvedimento che indice la prova di esame, possono sostenere lo stesso solo in forma scritta. L’esame (solo scritto) si supera con il 70% di risposte corrette

Art. 9 (Prova di idoneità) come modificato dall’art 2 del provvedimento

– variazioni in vigore a partire da 1° febbraio 2010

1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.

Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto.

2 omissis.

3. omissis.

4 omissis.

5. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, l’esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:

a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;

b) tecnica riassicurativa.

“5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.”

6 omissis.

7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell’esame scritto che nell’esame orale.

“I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.”



Polizza di responsabilità civile: aumento dei massimali a partire dal 1° gennaio 2010

Art 11 comma 4 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile) come modificato dall'art 3 del provvedimento
– in vigore dal 1.01.2010

*“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.”.*

Aggiornamento professionale: permane l'obbligo di aggiornamento annuale di durata non inferiore a 30 ore; previsti alcuni casi di esonero con recupero della formazione oltre l'arco temporale di 1 anno

Esonero in caso di gravidanza, invalidità o malattia grave. Ai fini della ripresa dell'attività, decorso un anno dall'ultimo aggiornamento è necessario recuperare l'aggiornamento non svolto

Art. 38 (Aggiornamento professionale) come modificato dall'art 17 del provvedimento
– in vigore da subito (giorno successivo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di **durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula**. L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.

2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha



fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.

3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

“4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:

a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio.

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”.



Modelli 7/A e 7/B

Devono essere consegnati entrambi prima della sottoscrizione della proposta o del contratto .

La richiesta del solo preventivo RCA non seguito da immediata sottoscrizione del contratto non necessita di consegna dei mod 7/A 7/B (*risposta ISVAP nel documento contenente gli esiti della pubblica consultazione*)

La riconsegna del mod 7/B in caso di modifiche di rilievo del contratto o rinnovo va effettuata solo se i dati contenuti nel modello (precedentemente consegnato) sono variati

Art. 49 (Informativa precontrattuale) come modificato dall'art 21 del provvedimento

- in vigore da subito (giorno successivo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale)

~~1 (soppresso). In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.~~

2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

"a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;";

"a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;";

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La consegna della documentazione di cui al comma ~~4~~ e 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti ~~dai commi 1 e 2~~ dal comma 2

4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.



5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ~~al comma 1 e al comma 2, lettere a) e a bis~~ , nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

Separazione Patrimoniale

Elevato il limite di tempo per versare i premi nel conto separato (da 5 a 10 giorni)

I premi possono essere versati al netto delle provvigioni se ciò è consentito dalle mandanti

La separazione patrimoniale può essere sostituita con una fideiussione bancaria pari al 4% dei premi incassati nell'anno precedente

Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale) come modificato dall'art 23 del provvedimento

- in vigore da subito (giorno successivo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità.

Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre ~~i cinque giorni~~ **i dieci giorni** successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.

“ Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.”.

Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo

(articolo introdotto con l'art. 24 del provvedimento di modifica)

- in vigore da subito (giorno successivo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale)

“Art. 54 bis (Fideiussione bancaria) - 1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità



finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.”.

Contratti in forma collettiva

Eliminata la consegna agli assicurati dei modelli 7/A e 7/B

“Art. 56 (Contratti in forma collettiva) – come modificato dall'art 25 del provvedimento

- in vigore da subito (giorno successivo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale)

1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.”.

Iscritti sezione E del RUI: interruzione del rapporto con l'intermediario principale

In caso di interruzione del rapporto, l'intermediario (sez A, B, D) per il quale opera l'iscritto in sezione E, invia ad ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto.

Isvap procede d'ufficio alla cancellazione dalla sezione E qualora il soggetto non eserciti attività di intermediazione per altri intermediari

(articolo introdotto con l'art. 13 del provvedimento di modifica)

- in vigore dal primo di ottobre 2009

“Art. 28 bis (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

- 1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.



2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6.

3. L'ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.

4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5 bis. Si applica l'articolo 36, comma 6.”.

Art. 26 (Cancellazione dal registro) come modificato dall'art 10 del provvedimento
- in vigore dal primo ottobre 2009

1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:

- a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;
- b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
- c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
- d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;
- e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
- f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
- g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
- h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.

“2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.”;

“3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.”.

4. L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.

5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

